

Avv. Attilio Floresta

Avv. Prof. Antonino Longo
*Docente Associato
nell'Università di Catania*

Dott. Massimiliano Longo

Avv. Daniela Failla
Avv. Raffaella Spagnolello
Avv. Ivana Riolo
Avv. Alessia Manola
Avv. Piero Ciarcià
Dott. Angelo Mirko Giordano
D.ssa Francesca Comis
Dott. Alessandro Pellicanò
D.ssa Alessia Giglio
D.ssa Miriam Gallo
Dott. Antonio Basile
D.ssa Graziella Cavallaro
Dott. Giuseppe Giunta

D.ssa M. Cristina Sofia
Dott. Gianluca Di Maria
D.ssa Daniela Amara
D.ssa Melania Torre
D.ssa Noemi Stracquadanio
D.ssa Carmen Cali
D.ssa Simona Fisichella

Dott. Salvatore Treccarichi
Rag. Marco Musumeci
Dott. Daniele Di Maggio
Dott. Pietro Imbesi
Dott. Mario Caruso
Dott.ssa Grazia Barberio

Ing. Fulvio A. Cappadonna

Consulenti

Dott. Stefano Longo
già Primo Dirigente INAIL
Prof.ssa Eleonora Cardillo
*Docente Aggregato
di Ragioneria Generale
nell'Università di Catania*

Amministrazione

Rezana Lika
Grazia Maria Barbagallo
Massimo Di Giovanni

NUOVO LIMITE AL TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE

Il D.L. 201/2011 ha disposto un ulteriore abbassamento della soglia relativa all'utilizzo del denaro contante, incidendo su uno strumento normativo nato nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, ma che sempre più tende ad assolvere compiti di contrasto all'evasione fiscale.

A partire dal 6 dicembre 2011, dunque, sarà vietato il trasferimento di denaro contante, di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro. Il trasferimento sarà vietato anche quando verrà effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Per tali trasferimenti sarà necessario ricorrere a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane spa.

Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro dovranno recare non solo l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali potranno essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000,00 euro. Quanto ai libretti di deposito bancari o postali al portatore, il relativo saldo non potrà essere pari o superiore a 1.000,00 euro. I libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31 dicembre 2011.

Le violazioni di tali disposizioni dovranno essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne verranno a conoscenza, entro trenta giorni, non solo al Ministero dell'Economia e delle finanze ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato, per la contestazione e gli altri adempimenti, ma anche all'Agenzia delle Entrate, che attiverà i conseguenti controlli di natura fiscale (ex art. 51, comma 1, come modificato dall'art. 12, comma 11 del D.L. 201/2011).

Le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiore ai suddetti limiti non concretizzeranno automaticamente una violazione. Esse, pertanto, non comporteranno l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui sopra. Obbligo che si configurerà solo quando

concreti elementi inducano a ritenere violato il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1 del D.Lgs. 231/2007, costituirà elemento di sospetto e, come tale, rilevante ai fini non della comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, ma della segnalazione dell'operazione alla UIF, il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000,00 euro. I soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette dovranno valutare con attenzione le nuove ipotesi normativamente indicate e raffrontarle con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accade con gli altri indici di anomalia. In pratica, sarà esclusa ogni forma di oggettivizzazione della segnalazione ovvero non verrà introdotto alcun "automatismo". La mera ricorrenza dell'indicatore in questione non sarà motivo di per sé sufficiente per la segnalazione, rimanendo indispensabile una valutazione complessiva fondata su una serie di elementi sia di natura oggettiva che soggettiva.

Resterà da verificare, infine, se in sede di conversione in legge del D.L. 201/2011 sarà prevista un'esenzione per le violazioni commesse nell'immediatezza dell'entrata in vigore e comprese tra 1.000,00 e 2.500,00 euro.

VARIAZIONE DEI LIMITI NEL TEMPO	
AMBITO TEMPORALE	LIMITE IN EURO
Fino al 29 aprile 2008	12.500,00
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000,00
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500,00
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000,00
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500,00
Dal 6 dicembre 2011	1.000,00